

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 547}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, LOBIANCO, BUCCIARELLI DUCCI, VETRONE, ANDREONI, ARMANI, BALASSO, BALDI, BORTOLANI, BOTTARI, CASTELLUCCI, MANCINI ANTONIO, MICHELI FILIPPO, NEGRARI, PREARO, PISONI, SANGALLI, SCHIAVON, STELLA, TANTALO, TRAVERSA, URSO SALVATORE, VICENTINI, ZACCAGNINI

Presentata il 26 luglio 1972

Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 24 marzo 1972 il Consiglio dei ministri della Comunità economica europea ha approvato tre direttive socio-strutturali (*Gazzetta ufficiale CEE* L. 96 del 23 aprile 1972 dir. 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE) in forza delle quali gli Stati membri devono istituire: un regime per l'ammodernamento delle aziende agricole; incentivi per l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e destinazione della superficie agricola a scopo di miglioramento delle strutture; aiuti per lo sviluppo della informazione socio-economica e la qualificazione delle persone che lavorano in agricoltura.

Il nostro paese, che non possiede per questi settori una legislazione corrispondente, deve provvedere, in forza delle decisioni del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, ad emanare idonea legislazione nazionale e regionale conformemente alle finalità ed ai criteri ispiratori delle direttive stesse ed entro i termini di un anno a decor-

rere dalla notificazione del Consiglio dei ministri.

La motivazione di tali provvedimenti è esaurientemente documentata nei « considerando » in premessa alle direttive stesse riportate dalla *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee* n. L 96 del 23 aprile 1972.

Peraltro recenti polemiche sollevate negli ambienti comunitari circa l'insufficiente preparazione del nostro paese a recepire le direttive, nonché le assicurazioni fornite da autorevoli membri del Governo sulla disponibilità ad emanare sollecitamente provvedimenti applicativi, suggeriscono un provvedimento di emergenza anche in considerazione del lungo iter a cui la legge dovrà assoggettarsi presso le istituzioni comunitarie e dell'ammontare particolarmente significativo del contributo CEE per questo tipo di intervento (65 per cento della spesa sostenuta dallo Stato membro).

Ma soprattutto nelle campagne vivissima è la richiesta di molti coltivatori anziani, delle

zone più povere di montagna e della collina, di poter disporre subito dell'indennità di cessazione dietro cessione in affitto o in proprietà ad un Ente pubblico della terra di cui dispongono.

In questa situazione appare necessario proporre un provvedimento legislativo al Parlamento, che, in conformità di quanto previsto particolarmente agli articoli 2 e 5, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, istituisca, con operatività immediata, l'indennità di cessazione ed il premio di apporto strutturale per tutti i coltivatori capoazienda e loro coadiuvanti o salariati che ne abbiano diritto i quali mettono a disposizione degli Enti di sviluppo o della Cassa per la proprietà coltivatrice ove questi non esistono, le terre coltivate di cui dispongono.

Il recepimento prioritario di questa direttiva, lasciando impregiudicata la possibilità di dare attuazione, con provvedimenti distinti, a quanto previsto dalla direttiva sull'ammmodernamento delle aziende agricole (72/159/CEE) e sull'« informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura » (72/160/CEE), offre innegabili vantaggi. Consente infatti un approfondito dibattito intorno ai complessi problemi che l'avvio di una politica di ristrutturazione fondiaria solleva nel nostro paese; permette di valutare le possibilità concrete di terra che il ritiro degli anziani rende utilizzabile per le aziende che presentano un piano di sviluppo, ed infine permette agli Enti di sviluppo di svolgere quella opera di mediazione e di messa in contatto fra l'offerta di terra da parte degli anziani e la richiesta da parte dei coltivatori che modernizzano le loro aziende, che si rende indispensabile per il successo dell'opera di ristrutturazione prevista con la direttiva 72/159/CEE.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, nell'ambito dello Stato italiano, della indennità di cessazione dell'attività agricola. Con i successivi articoli 2, 3, 4 e 5 sono precisati i soggetti, aventi diritto all'indennità, nonché le condizioni essenziali perché possa essere esercitato tale diritto. Precisamente: tenuto presente che la finalità essenziale dell'intera politica delle strutture è quella di consentire, in via immediata e contestuale, la messa a disposizione di terre per il miglioramento strutturale delle aziende, determinando, nel contempo, un ritiro di forze anziane inteso a incoraggiare la permanenza e il rafforzamento imprenditoriale di quelle giovanili, si è ritenuto opportuno estendere l'area territoriale di incidenza delle nuove provvidenze.

Considerato che la messa a disposizione delle terre è resa possibile dal potere di disposizione su di esse, si è rilevato che da detta incidenza sarebbero state escluse le zone dell'affitto, della mezzadria e colonia parziaria che nel nostro paese interessano intere regioni. Ad ovviare a tale inconveniente, l'articolo 2 prevede la estensione dell'indennità di cessazione anche agli affittuari, mezzadri e coloni, a condizione, però, che contestualmente i rispettivi proprietari, locatori o concedenti, provvedano a cedere le loro terre, in proprietà o in affitto, all'organismo fondiario.

Per promuovere l'interesse dei proprietari locatori o concedenti alla cessione delle terre, si prevede, all'articolo 8, l'estensione, anche ad essi, del « premio di cessione », che, a carico dello Stato italiano, è previsto a favore dei proprietari coltivatori in aggiunta al prezzo di vendita o al canone di affitto. Conseguentemente sono interessati all'indennità di cessazione le seguenti categorie professionali dell'agricoltura: proprietari e affittuari coltivatori, mezzadri e coloni parziari, coadiuvanti familiari permanenti e salariati fissi.

Le condizioni per l'ammissione all'indennità rispondono a quelle previste dalle direttive n. 160. Esse sono relative al preesistente stato professionale di esercizio di attività agricola, al limite di estensione della superficie agricola precedentemente posseduta, o comunque coltivata (come nel caso dell'affitto, della mezzadria o colonia), alla cessazione di ulteriore attività agricola, alla cessione delle terre; per l'articolo 4, a favore dei proprietari coltivatori è ammessa la deroga, parziale e limitata al 15 per cento dell'intera superficie ceduta, allo scopo di consentire ai coltivatori anziani la permanenza in campagna e nella casa di abitazione con annessi rustici.

Nell'articolo 6 è prevista la misura dell'indennità a favore delle diverse categorie di beneficiari. Si noti che per gli enfiteuti, per gli affittuari coltivatori, per i mezzadri e coloni, il trattamento è identico a quello previsto per i proprietari coltivatori.

Oltre la misura annuale ha rilievo quella totale derivante dal numero di anni per i quali è prevista la corresponsione. Essa varia in relazione alla data in cui si è ammessi e all'epoca in cui il beneficiario compie il 65° anno di età. In sostanza, l'interessato inizia a godere del beneficio al compimento del 55° anno di età (anche se questo si compie nel corso di applicazione delle direttive n. 160) e cessa col compimento del 65° anno di età; sicché, in corrispondenza di diversi casi, si avrà una durata diversa.

L'indennità è reversibile a favore del coniuge e figli minori o invalidi, nel caso di morte del titolare dell'azienda beneficiario.

Nell'articolo 8 sono regolate la determinazione dell'ammontare del prezzo di cessione della terra, la corresponsione dello stesso e del premio aggiuntivo, che come sopra si è visto, è esteso anche ai proprietari locatori o concedenti delle terre cedute all'organismo fondiario.

Il prezzo della terra è aggiornato ai criteri obiettivi e sufficientemente equi già stabiliti dalla legge 23 ottobre 1971, n. 865, sull'edilizia agevolata e convenzionata.

Perentori rigidi criteri di estimazione legale sono fissati (articolo 16) per la determinazione dell'indennità di esproprio, distintamente a seconda che le aree risultino esterne o interne ai centri edificati. Nel primo caso l'indennità è commisurata al valore agricolo medio dei terreni determinato annualmente dall'ufficio tecnico erariale con il procedimento indicato nel primo comma dell'articolo; nelle aree afferenti — alla stregua degli strumenti urbanistici — a centri edificati o a centri storici, l'indennità va commisurata invece al valore medio della coltura più redditizia che copra una superficie eccedente il 5 per cento dell'intera area coltivata della regione agricola, moltiplicando per coefficienti diversi, a seconda che l'area da espropriare si trovi in centri storici o in centri edificati (la cui delimitazione è disciplinata dall'articolo 18) e che il comune abbia popolazione superiore a 100.000 abitanti ovvero pari o inferiore a tale cifra.

Per i proprietari coltivatori diretti l'articolo 17 riconosce il diritto al raddoppio dell'indennità di esproprio, e ciò a titolo di ristoro dell'avviamento aziendale che viene a cadere con l'esproprio stesso.

A favore dei proprietari coltivatori, che vendono le terre all'organismo fondiario, è prevista la possibilità di opzione per l'assegno vitalizio in luogo del prezzo di vendita. Ciò risponde al precedente legislativo della legge 2 maggio 1972, n. 6, della Sardegna.

Nell'articolo 9 sono riportate, in prospettiva e corrispondentemente a quanto disposto nell'articolo 5 della direttiva n. 160, le modalità di utilizzazione, da parte dell'organismo fondiario, delle terre rese disponibili in conseguenza dell'attribuzione del meccanismo dell'indennità di cessazione. Si è detto che l'articolo 9 si pone in prospettiva in quanto il regolamento normativo particolareggiato delle modalità di utilizzazione potrà essere fornito dalla legge che dovrà attuare la direttiva sul-

l'ammodernamento delle strutture agricole. Comunque, fin d'ora sono previsti, più propriamente, i tipi di utilizzazione delle terre, in conformità del su richiamato articolo 5 della direttiva n. 160. Nelle possibilità di utilizzazione è da rilevare, tra le altre, quella di cessione, da parte dell'Ente di sviluppo o della Cassa per la proprietà contadina, di terre per la formazione di proprietà coltivatrice, ai sensi delle leggi vigenti, anche a favore di coltivatori che non rientrano nella categoria degli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure comunitarie di incoraggiamento.

Negli articoli 10 e 11 sono regolate le modalità di finanziamento sia dell'indennità di cessazione sia del prezzo di cessione delle terre e relativi premi aggiuntivi.

Mentre per la prima, cioè per l'indennità, si prevede l'istituzione di una gestione speciale presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, per il prezzo di vendita delle terre, o pagamento del canone (nel caso di affitto) e dei premi aggiuntivi, si è adottata la soluzione di un particolare finanziamento del fondo di rotazione, istituito con legge n. 590 del 1965 per la proprietà coltivatrice. Si tratta, in vero, di due ben definiti canali di finanziamento, per i quali sono state previste modalità le più semplici e sollecite possibili.

Per quanto riguarda l'imputazione del finanziamento alla gestione speciale dell'INPS per il pagamento delle indennità previste dalla proposta di legge si è pensato di impostare l'erogazione nei termini seguenti.

La gestione speciale dell'INPS paga immediatamente l'intero importo dell'indennità agli aventi diritto. Verrà rimborsata dal Ministero del tesoro al cento per cento.

Il Ministero del tesoro a questi fini si fa anticipare la totalità dell'occorrenza dalla Banca d'Italia. Pertanto, i rapporti con il FEOGA relativamente alla percentuale che questo deve rimborsare allo Stato italiano vengono tenuti solamente dal Ministero del tesoro a conclusione delle pratiche. Tenendo presente il precedente della legge 31 marzo 1971, n. 144, per il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA, si è ritenuto di potere adottare il congegno delle anticipazioni da parte della Banca d'Italia in quanto non si può stabilire, *a priori*, neanche presuntivamente, quale sarà il fabbisogno finanziario, quanti i richiedenti e i tempi delle richieste, dato che si tratta della prima applicazione di una nuova legge di incentivazione mai sperimentata finora.

Per quanto concerne la sezione speciale istituita presso il fondo di rotazione, si può rilevare che essa ricalca ed estende l'esperienza positiva fin qui acquisita nell'attuazione dei mutui e prestiti per la formazione della proprietà coltivatrice. Essa potrà regolare le operazioni creditizie a favore degli organismi fondiari che si porranno nella funzione di istituti erogatori dei necessari mezzi finanziari per tutto quanto riguarda l'utilizzazione delle terre per l'ammodernamento della struttura aziendale.

Si è scelto il criterio della « rotazione » data la previsione dei rientri del prezzo di acquisto e del prezzo d'uso da parte dei futuri acquirenti o affittuari imprenditori agricoli ai quali verranno cedute le terre da parte dell'organismo fondiario.

Gli articoli da 12 al 15 sulla previdenza, relative ai beneficiari dell'indennità di cessazione, stabiliscono una forma di prosecuzione volontaria di tutte, o parte, le assicurazioni sociali cui gli stessi risultavano soggetti in attività di lavoro. Conformemente alle direttive comunitarie gli interessati sono am-

messi alla prosecuzione volontaria con versamento di contributi di importo non superiore a quello sostenuto in regime di assicurazione obbligatoria.

Dal beneficio predetto restano esclusi coloro i quali si occupano di attività di lavoro extra agricolo soggetta all'obbligo di assicurazioni sociali.

Va precisato infine che la presente iniziativa non coinvolge in nulla le competenze istituzionali della Regione in materia di agricoltura secondo il dettato costituzionale, spettando in ogni caso alle Regioni l'attuazione anche di quanto previsto nelle direttive 72/159/CEE e 72/161/CEE.

D'altra parte l'attribuzione di competenze all'Ente di sviluppo agricolo, secondo la presente proposta di legge, se da un lato conferma l'orientamento richiamato, ponendosi detti Enti sotto il diretto controllo dell'istituto regionale, dall'altro lato si presenta come soluzione provvisoria per far fronte ad esigenze urgenti e immediate di utilizzazione dei finanziamenti comunitari per le strutture agricole.

PROPOSTA DI LEGGE

CONCESSIONE DELL'INDENNITA DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA AGRICOLA

ART. 1.

In applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (72/160/CEE del 17 aprile 1972), al fine di promuovere la messa a disposizione di terre per il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa dell'ambiente ed altri scopi di pubblica utilità, viene istituita una indennità di cessazione dell'attività agricola che verrà corrisposta ai soggetti interessati in conformità di quanto viene precisato nei seguenti articoli.

ART. 2.

Possono richiedere l'indennità di cui al precedente articolo, al compimento del 55° anno e fino al compimento del 65° anno di età:

1) gli imprenditori agricoli proprietari coltivatori diretti, titolari dell'azienda, che dichiarino di voler cessare l'attività agricola e mettano a disposizione, ai sensi del successivo articolo 9, mediante vendita o contratto di affitto di durata non inferiore a 12 anni, le terre di cui hanno la libera disponibilità;

2) i coadiuvanti familiari permanenti dei coltivatori di cui al n. 1 del presente articolo, purché in numero non superiore ad una unità per azienda;

3) i salariati fissi permanenti che prestino la loro attività presso un'azienda il cui titolare ha chiesto l'indennità di cessazione, sempreché non abbia chiesto detta indennità anche altro coadiuvante familiare del coltivatore;

4) gli affittuari, titolari dell'azienda, i mezzadri e coloni parziari, sempreché i rispettivi proprietari, locatori o concedenti, delle terre coltivate dichiarino, contestualmente alla domanda di indennità di cessazione, presentata dai predetti affittuari, mezzadri e coloni, di metterle a disposizione dell'organismo fondiario, con contratto di vendita o di affitto di durata non inferiore a 12 anni;

5) gli enfiteuti, titolari dell'azienda, sempreché i proprietari delle terre concesse in enfiteusi dichiarino, contestualmente alla domanda di indennità di cessazione di attività agricola, di voler provvedere alla stipulazione, d'accordo, con gli enfiteuti, di unico atto per l'affrancazione e cessione all'organismo fondiario.

ART. 3.

Per il diritto all'indennità di cui all'articolo 1 devono sussistere le seguenti condizioni, salvo quanto previsto nel successivo articolo 4:

a) che il richiedente l'indennità di cessazione, che sia proprietario o enfiteuta coltivatore, o affittuario o colono o mezzadro, eserciti da almeno 5 anni la propria attività professionale in agricoltura prevalentemente col lavoro proprio e della famiglia traendone la maggior parte del proprio reddito.

Per coloro che risultino iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, detta iscrizione costituisce presunzione assoluta della sussistenza della presente condizione. La prova di questa potrà essere fornita con ogni altro mezzo da parte di coloro che non risultino iscritti nei predetti elenchi;

b) che il richiedente l'indennità di cessazione, al momento della presentazione della domanda, non abbia in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale in conformità alla direttiva CEE sull'ammodernamento delle aziende (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 96 del 23 aprile 1972);

c) che il richiedente disponga di una azienda di estensione non superiore ai 15 ettari. Nel caso che gli aventi diritto abbiano un'età superiore agli anni 60 tale condizione non si applica;

d) che le terre siano rese disponibili, a favore dell'organismo fondiario, con contratto di vendita o di affitto di durata non inferiore a 12 anni, per almeno l'85 per cento dell'intera superficie coltivata sempreché questa negli ultimi due anni non sia stata sensibilmente ridotta per vendita o cessione, salvo per atti di espropriazione per pubblico interesse;

e) che il richiedente si impegni a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti.

ART. 4.

Il proprietario o enfiteuta coltivatore ha facoltà di conservare la proprietà di una parte del fondo, ceduto all'organismo fondiario in vendita o in affitto, per una estensione non superiore al 15 per cento della intera superficie, per i bisogni familiari, ivi compresi i fabbricati rurali. A sua scelta, il coltivatore può trattenere la predetta quota aziendale, a titolo di uso, ai sensi dell'articolo 1021 e seguenti del codice civile, anziché a titolo di proprietà.

ART. 5.

I coadiuvanti familiari permanenti e i salariati fissi, che lavorano presso un'azienda il cui titolare ha chiesto l'indennità di cessazione, possono in numero non superiore ad una unità per azienda, ottenere l'indennità alle seguenti condizioni:

a) che esercitino l'attività professionale agricola da almeno 5 anni, dedicandovi la maggior parte del tempo di lavoro e traendone un reddito prevalente rispetto ad altri redditi;

b) che da almeno due anni lavorino nell'azienda il cui titolare ha chiesto l'indennità di cessazione;

c) che si impegnino a cessare la loro attività lavorativa in agricoltura.

ART. 6.

L'indennità per i titolari di azienda, siano essi proprietari, enfiteuti o affittuari, e per i mezzadri e coloni, viene corrisposta a partire dalla data di cessazione dell'attività professionale in agricoltura sino al compimento del 65° anno di età, nella misura di lire seicentomila annue, frazionabili in 12 mensilità, per i coniugati con moglie a carico, e di lire quattrocentomila per i non coniugati o vedovi.

Per i coadiuvanti familiari e salariati fissi, di cui al precedente articolo 5, l'indennità è corrisposta nella misura di lire quattrocentomila annue, frazionabili in 12 mensilità.

In caso di morte del beneficiario dell'indennità di cessazione, questa è reversibile, nella medesima misura, al coniuge e ai figli minori o invalidi.

ART. 7.

È incaricato della funzione di organismo fondiario l'Ente di sviluppo agricolo, regionale o pluriregionale, nell'ambito di ciascuna

regione in cui esso opera ai sensi delle leggi dello Stato e della Regione.

Nel caso in cui in una regione non operi l'Ente di sviluppo agricolo, le funzioni vengono assolve, fino a quando esso non sarà istituito, dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

La Cassa, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvarrà della collaborazione degli uffici regionali dell'agricoltura.

ART. 8.

Il prezzo di cessione delle terre in proprietà dell'Ente di sviluppo agricolo o della Cassa per la formazione della proprietà contadina è determinato secondo le modalità previste negli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I proprietari coltivatori, che hanno ceduto in proprietà le terre disponibili potranno optare, in luogo del pagamento immediato e diretto, per un assegno vitalizio reversibile secondo le norme delle pensioni pagate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio sarà commisurato al dieci per cento del prezzo di vendita stabilito ai sensi del precedente comma.

I proprietari coltivatori che cedono le terre riceveranno in aggiunta al prezzo o assegno vitalizio, in caso di vendita, o al canone locatizio annuo, in caso di affitto, il premio pari a nove annualità di detto canone da calcolarsi, per il fondo ceduto, ai sensi delle vigenti leggi in materia di affitto di fondo rustico.

Detto premio aggiuntivo è corrisposto anche ai proprietari locatori o concedenti a mezzadria o colonia di terre cedute in vendita o in affitto all'Ente o alla Cassa per la proprietà coltivatrice sempreché l'affittuario o il mezzadro o colono abbia richiesto l'indennità di cessazione ai sensi dell'articolo 2.

ART. 9.

L'organismo fondiario di cui all'articolo 7, deve destinare la superficie agricola resa disponibile dai beneficiari delle misure di cui alla presente legge, come segue:

a) affitto, della durata di almeno 12 anni, o vendita o concessione in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dall'artico-

lo 8 della direttiva relativa all'ammodernamento delle aziende;

b) sottrazione, in modo duraturo all'utilizzazione agricola, per la destinazione, in particolare, al rimboschimento, ad attività ricreative e alla salute pubblica, o ad altri fini di utilità sociale.

Tuttavia, qualora si constati che non esistono imprenditori rispondenti alle condizioni di cui alla lettera a), la superficie agricola resa disponibile può essere destinata ad altri imprenditori anche a termini della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modifiche e integrazioni.

L'organismo fondiario può stabilire le modalità di utilizzazione provvisoria delle terre disponibili.

NORME FINANZIARIE

ART. 10.

Per l'erogazione agli aventi diritto, secondo le disposizioni della presente legge, dell'indennità di cessazione dell'attività agricola, è istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale una gestione speciale.

Per provvedere alla esigenza di Cassa, il Ministero del tesoro è autorizzato a richiedere alla Banca d'Italia anticipazioni nel limite delle somme occorrenti in relazione ai programmi semestrali ed eventuali aggiornamenti elaborati dalla predetta Gestione speciale INPS.

Il Ministero verserà alla predetta Gestione entro 30 giorni le somme richieste. In relazione a tali anticipazioni il Ministro del tesoro rilascerà alla Banca d'Italia certificati speciali di credito per l'importo corrispondente.

La determinazione del relativo tasso d'interesse e dei termini del rimborso di detti certificati è attribuita al Ministro del tesoro che provvederà all'occorrenza con propri decreti.

Il versamento alla Gestione speciale dell'importo necessario per le citate anticipazioni verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

I rimborsi FEOGA a favore del bilancio dello Stato italiano verranno destinati al rimborso dei predetti certificati speciali di credito e, ove non occorresse, alla medesima gestione finanziaria presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Gli oneri non rimborsabili saranno iscritti su apposito capitolo di spesa del bilancio nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

La gestione speciale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale è competente a stabilire, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, udite le organizzazioni professionali dei coltivatori e lavoratori agricoli maggiormente rappresentative, le modalità di accertamento degli aventi diritto e di erogazione delle indennità e assegni vitalizi di cui alla presente legge.

Qualora la cessione delle terre, in proprietà o in affitto, sia fatta agli Enti di sviluppo agricolo o alla Cassa per la proprietà contadina, l'accertamento degli aventi diritto all'indennità o assegni o premi risulterà da appositi elenchi che saranno trasmessi dai predetti Enti o Cassa alla gestione speciale dell'INPS.

ART. 11.

Presso il fondo di rotazione di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 maggio 1965, n. 590, è istituita una sezione speciale allo scopo di assicurare il finanziamento degli Enti di sviluppo e della Cassa per la proprietà coltivatrice per l'acquisto e gestione dei terreni, che si rendono disponibili con la cessazione volontaria della attività agricola, ai sensi della presente legge, nonché per il pagamento dei canoni di affitto e del premio da corrispondersi ai proprietari locatori o concedenti.

Sono autorizzate anticipazioni aggiuntive, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nella misura di lire 50 miliardi annui per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975.

All'onere derivante dal predetto finanziamento si provvede, per l'anno 1972, mediante il fondo globale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Per l'attuazione della presente norma saranno stipulate apposite convenzioni tra il fondo di rotazione e i singoli Enti di sviluppo agricolo o la Cassa per la proprietà contadina.

NORME DI PREVIDENZA

ART. 12.

I beneficiari dell'indennità di cui alla presente legge sono ammessi a conservare, per sé e per i familiari a carico, i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie pro-

prie delle categorie lavorative di appartenenza mediante il versamento di contributi volontari nella misura sugli stessi gravante in costanza di attività lavorativa.

Oltre i diritti di cui al comma precedente, i beneficiari della indennità conservano quelli derivanti da forme assicurative per le quali non è previsto il pagamento di contribuzione a carico del lavoratore autonomo o dipendente.

ART. 13.

L'ammissione ai versamenti volontari di cui al precedente articolo 12 è autorizzata, su domanda dell'interessato nella quale sono indicate le assicurazioni che si intendono proseguire, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale anche per le assicurazioni di competenza di altri istituti assicuratori.

L'autorizzazione è concessa a seguito della concessione della indennità.

La domanda di concessione della indennità di cui all'articolo 1 della presente legge, ha valore anche per l'ammissione ai versamenti volontari.

ART. 14.

I contributi volontari vengono versati all'Istituto nazionale per la previdenza sociale con le modalità ed i termini previsti dalle norme vigenti in materia di prosecuzione volontaria delle assicurazioni obbligatorie invalidità, vecchiaia superstiti e tubercolosi e secondo gli importi settimanali derivanti dalla somma delle aliquote contributive poste, nelle varie forme assicurative, a carico rispettivamente dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e rispettivi coadiuvanti e dei salariati fissi dell'agricoltura alla data di presentazione della domanda di indennità di cui al precedente articolo.

Per quanto riguarda i salariati fissi, le retribuzioni medie da prendere a base per il calcolo dei contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti sono quelle stabilite dai decreti ministeriali emanati in applicazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Nelle province per le quali, alla data di presentazione della domanda di indennità, non siano stati emanati i decreti suddetti, la retribuzione media giornaliera è fissata nella misura di lire 2.370, prevista dal terzo comma del citato articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale comunica all'interessato il complessivo importo contributivo da versare.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale ripartisce l'importo dei contributi percetti tra le proprie gestioni, l'Istituto nazionale assicurazioni contro le malattie, la Federazione nazionale casse mutue di malattia dei coltivatori diretti e l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori secondo le aliquote afferenti a ciascuna delle dette gestioni e istituti.

ART. 15.

Non conservano i diritti previsti dagli articoli 12, 13 e 14 della presente legge coloro i quali, dopo la cessazione dell'attività agricola, si occupino in attività lavorativa soggetta all'obbligo delle assicurazioni sociali in settori extra agricoli per il periodo dell'occupazione stessa.

ART. 16.

Agli effetti della presente legge la donna, che sia titolare dell'azienda o coadiuvante familiare o salariata fissa dipendente, è equiparata all'uomo.